

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggetto dell'accordo: Accordo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (c.d. "CIGS") per Crisi Aziendale da "evento improvviso ed imprevisto" ai sensi dell' art. 1 lett. e del DM 31826/2002 , art. 2 c.3 del DM 94033/2016 e art. 21, lett. b) del d.lgs. 148/2015 e successive integrazioni/modificazioni.

In data 22 giugno 2020 si sono incontrate in modalità telematica:

- **UVET RETAILS.r.l.**, in persona della procuratrice speciale, la dr.ssa Chiara Calabrese (di seguito anche "la Società");

e

- **Filcams CGIL** rappresentata dal Sig. Luca De Zolt
- **Fisascat CISL** rappresentata dal Sig.ra Elena Maria Vanelli
- **Uiltucs UIL** rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino

(di seguito anche le OO.SS., e congiuntamente tutte fra loro unitamente alla società definite le "Parti")

PREMESSO CHE

a) **UVET RETAIL S.r.l.**, con sede legale presso Milano (MI), Bastioni di Porta Volta 10 opera nel settore del turismo,

b) La Società con lettera del 21 marzo 2020 ha avviato la procedura di CIGD per tutto il personale e che è attualmente in essere

c) Con lettera datata 11 giugno 2020, inviata in pari data a mezzo pec alle sopra citate organizzazioni sindacali ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Società ha avviato la procedura di consultazione sindacale ai fini della richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale - CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto con decorrenza

- dal 6 luglio 2020 per le unità produttive di Genova (GE), Torreano di Martignacco (UD), Bari (BA), Torino (TO), Alba (CN), Pistoia (PT), Roma (RM), Ivrea (TO), Casale Monferrato (AL)
- dal 3 agosto 2020 per le unità produttive di Albignasego (PD), Milano (MI), Agrate Brianza (MB), Magenta (MI), Brescia (BS), Bologna (BO), Bergamo (BG), Assago (MI), Crema (CR), San Lazzaro (BO), Casalecchio di Reno(BO) e Cologno Monzese (MI)

e per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite dell'80% delle ore lavorabili dal personale occupato in ciascuna sede ed unità (vedi Allegato 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e dell'art. 2 del D.M.n.94033 del 2016;

d) con lettera datata 12 giugno 2020, inviata a mezzo pec alla Società ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in pari data, le OOSS hanno comunicato la disponibilità all'espletamento dell'esame congiunto

e) Le Parti si sono incontrate in data odierna in video conferenza

f) Nel corso del detto incontro, la Società ha illustrato i motivi della crisi aziendale già indicati nella sopra citata lettera datata 11 giugno 2020 e in particolare: la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per l'evento improvviso ed imprevisto del Covid-19; l'entità e la durata prevedibile della cassa integrazione guadagni straordinaria di 12 mesi

- dal 6 luglio 2020 al 5 luglio 2021 per le unità produttive di Genova (GE), Torreano di Martignacco (UD), Bari (BA), Torino (TO), Alba (CN), Pistoia (PT), Roma (RM), Ivrea (TO), Casale Monferrato (AL)

- dal 3 agosto 2020 al 2 agosto 2021 per le unità produttive di Albignasego (PD), Milano (MI), Agrate Brianza (MB), Magenta (MI), Brescia (BS), Bologna (BO), Bergamo (BG), Assago (MI), Crema (CR), San Lazzaro (BO), Casalecchio di Reno(BO) e Cologno Monzese (MI)

con riguardo all'intero organico aziendale, pari a 100 dipendenti (vedi Allegato 1) per un numero medio di giornate non superiore all'80% dell'orario ordinario; l'impegno ad attivare una rotazione equa del personale anche tenuto conto della omogeneità e/o fungibilità delle posizioni lavorative e delle ragioni tecniche, organizzative e produttive; l'impossibilità di ricorrere a misure alternative di riduzioni di orario e cioè, tra le altre, al contratto di solidarietà;

g) La Società metterà in atto una serie di misure per fronteggiare la crisi: 1) Mantenimento e potenziamento dello share nel mercato di riferimento, ricerca di un nuovo equilibrio economico ed operativo affinché la Società mantenga attivi tutti i canali commerciali preesistenti; 2) Contenimento costi aziendali attraverso analisi puntuale per centri di costo e, se necessario, attraverso una riorganizzazione interna al fine di ottimizzare le attività in funzione dei volumi di fatturato.

h) Le Parti concordano che a far data

- dal 6 luglio 2020 per la durata di 12 mesi, al 5 luglio 2021 per le unità produttive di Genova (GE), Torreano di Martignacco (UD), Bari (BA), Torino (TO), Alba (CN), Pistoia (PT), Roma (RM), Ivrea (TO), Casale Monferrato (AL)
- dal 3 agosto 2020 per la durata di 12 mesi, al 2 agosto 2021 per le unità produttive di Albignasego (PD), Milano (MI), Agrate Brianza (MB), Magenta (MI), Brescia (BS), Bologna (BO), Bergamo (BG), Assago (MI), Crema (CR), San Lazzaro (BO), Casalecchio di Reno(BO) e Cologno Monzese (MI)

sarà applicato l'ammortizzatore sociale in argomento, poiché l'azienda è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, nell'ambito dell'organico attuale per tutte le risorse in forza in azienda

Le OOSS hanno riconosciuto la rispondenza al vero dei sopra citati motivi e, in particolare, dell'evento imprevisto improvviso ed esterno alla gestione aziendale di cui alla pandemia da Covid-19;

l) Le Parti hanno, quindi, convenuto sulla opportunità di ricorrere allo strumento della cassa integrazione guadagni straordinaria — CIGS onde salvaguardare i livelli occupazionali e reddituali - oltre che le misure di contenimento e contrasto del Covid-19, come previsto dal Protocollo sulla sicurezza del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti;

m) dopo ampia ed approfondita discussione, tenuto conto, da un lato, di ciò che l'art.20, quarto comma, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha stabilito che "all'espletamento dell'esame congiunto è alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n°148; limitatamente ai termini procedurali" e, d'altro lato, del carattere eccezionale della crisi di cui trattasi, le Parti intendono concludere la procedura di consultazione sindacale mediante un accordo sulla base delle condizioni che seguono, restando disponibili, all'occorrenza, a ratificarne il contenuto innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in forma telematica.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo;



2) Ai sensi dell'articolo 24, comma quarto, del D. Lgs. n. 148 del 2015, le parti dichiarano che, in ragione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma primo, lett. c) del medesimo decreto;

3) La Società si impegna a presentare la domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per l'evento improvviso ed imprevisto del Covid-19, ai sensi degli artt. 21, comma primo, lett. b) e 22, comma secondo, del D. Lgs. n. 148 del 2015 e, comunque, dell'art. 2, comma terzo, del D.M. n. 94033 del 3 febbraio 2016. In particolare, l'integrazione salariale riguarda tutti i dipendenti in forza per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza indicata nel punto h) anche in ragione della sopravvenuta impossibilità della prestazione. I lavoratori interessati dall'integrazione saranno sospesi nel limite dell'80% delle ore lavorabili nel suddetto arco temporale presso ciascuna sede ed unità da distribuire in ragione dei fabbisogni e delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società, in relazione all'evolversi dell'evento che ha causato la crisi aziendale ed all'auspicata ripresa dell'attività aziendale e, comunque, alla fungibilità dei profili professionali. Sulla base dei medesimi criteri, la Società si impegna, altresì, ad adottare modalità di rotazione del personale secondo un criterio di equità, tenendo conto ove possibile anche della anzianità aziendale, fatti salvi i principi di cui sopra;

4) L'Azienda si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale dovuto dall'INPS, relativo alla cassa integrazione straordinaria, alle normali scadenze di paga.

5) Ogni qualvolta una delle parti firmatarie lo richiedesse verranno effettuati incontri sindacali a livello nazionale al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo; a fronte delle richieste da parte delle emanazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, in caso di prosieguo dell'emergenza sanitaria, l'azienda fornirà ai lavoratori, anche in modalità telematica, l'informativa relativa alla convocazione delle assemblee come previsto da CCNL.

6) Le parti convengono di incontrarsi, laddove, nelle more della presente procedura, dovessero essere emanate ulteriori e più favorevoli disposizioni legislative in materia di misure a sostegno del lavoro e di integrazioni salariali;

7) Le Parti danno atto di aver concluso la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 148 del 2015 e restano disponibili, all'occorrenza, a ratificare il testo del presente accordo innanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in forma telematica;

8) Pertanto, le Parti si danno atto di aver adempiuto alla disciplina di legge in materia di CIGS ed il presente verbale verrà trasmesso al Ministero del Lavoro per il seguito di competenza entro 7 giorni dalla data odierna, 25 Giugno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

UVET RETAIL Srl

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL